



**DIREZIONE FORMAZIONE
PROFESSIONALE – LAVORO
SETTORE ATTIVITA' FORMATIVA**



**MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione**



BANDO
Relativo alla Formazione Continua – Legge 236/93
***Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le
parti sociali
Anno 2008***

Ai sensi delle Leggi Regionali 63/95 e 44/00

Deliberazione della Giunta Provinciale n°465 del 23 Ottobre 2008

INDICE

PREMESSA		Pag.
Cap. 1 – DEFINIZIONI		
a)	<i>Azioni finanziabili / Forme di intervento</i>	3
b)	<i>Beneficiari dei contributi</i>	3
c)	<i>Destinatari delle azioni</i>	5
d)	<i>Determinazione della localizzazione dei beneficiari</i>	5
e)	<i>Definizione della dimensione d'impresa</i>	5
Cap. 2 - DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI		
a)	<i>Ambiti prioritari ed azioni formative ammissibili</i>	6
b)	<i>Limiti di durata degli interventi finanziabili</i>	6
c)	<i>Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli</i>	6
Cap. 3 - RISORSE DISPONIBILI		
a)	<i>Riparto delle risorse per ambito prioritario</i>	8
b)	<i>Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi</i>	8
c)	<i>Riduzioni di stanziamento</i>	9
d)	<i>Variazioni di destinazione delle risorse</i>	9
e)	<i>Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato</i>	9
f)	<i>Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo</i>	10
Cap. 4 - LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		
a)	<i>Costi ammissibili e determinazione della spesa</i>	11
b)	<i>Determinazione dei preventivi di spesa</i>	11
c)	<i>Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa</i>	13
d)	<i>Finanziamento dei voucher aziendali</i>	13
Cap. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE		
a)	<i>Composizione del progetto e relativa domanda di contributo</i>	14
b)	<i>Forme e scadenze di presentazione delle domande</i>	14
c)	<i>Documentazione facente parte integrante della domanda</i>	15
c1)	<i>Documentazione di carattere generale</i>	15
c2)	<i>Documentazione relativa ai corsi soggetti a particolari vincoli di cui al paragrafo 2c)</i>	16
d)	<i>Documentazione obbligatoria di accompagnamento della domanda</i>	17
Cap. 6 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		
a)	<i>Verifiche di ammissibilità della domanda</i>	18
b)	<i>Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi / interventi</i>	18
c)	<i>Correzioni d'ufficio</i>	19
g)	<i>Formazione delle graduatorie</i>	20
h)	<i>Attività escluse</i>	21

Cap. 7 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI		
a)	<i>Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative</i>	21
b)	<i>Condizioni generali per la realizzazione degli interventi</i>	22
c)	<i>Variazioni in corso d'opera</i>	23
d)	<i>Certificazione delle competenze acquisite</i>	23
e)	<i>Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di Realizzazione degli interventi</i>	24
f)	<i>Controllo e rendicontazione</i>	24
g)	<i>Pubblicizzazione delle attività</i>	25
h)	<i>Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue</i>	25
i)	<i>Penalità</i>	25
l)	<i>Scadenza dell'autorizzazione</i>	26
Cap. 8 – DISPOSIZIONI FINALI		
a)	<i>Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione</i>	26
b)	<i>Stipulazione dell'atto di adesione</i>	27
c)	<i>Pubblicazione del Bando Provinciale</i>	27
d)	<i>Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare</i>	27
e)	<i>Rifinanziamento/proroga del bando</i>	28
Cap. 9 – INFORMATIVA		28

1) DEFINIZIONI

1a) Azioni finanziabili / Forme di Intervento

Si intendono finanziabili a valere sui fondi di cui al presente Bando le azioni formative costituite da **Piani di formazione di iniziativa aziendale** rivolti alle tipologie di lavoratori previste dal succitato D.D. n 40/Cont/V/2007 ascrivibili agli ambiti territoriali e settoriali definiti in sede concertativa dal Segretariato per la Formazione Professionale e l'Orientamento; tali ambiti sono recepiti dalla direttiva e ne costituiscono le specifiche azioni. **I suddetti piani di formazione devono essere coerenti con specifici accordi aziendali** preventivamente sottoscritti e sono costituiti da interventi formativi, i quali si intendono distinti, in funzione del rapporto tra destinatari ed operatore titolare, nei seguenti tipi:

1. **Interventi di Formazione Diretta**, rivolta ad occupati alle dipendenze dell'operatore titolare della domanda, sia esso Impresa, Agenzia formativa o Consorzio di imprese.
2. **Interventi di Formazione Indiretta**, rivolta ad occupati alle dipendenze di terzi committenti, quando l'operatore titolare della domanda sia un'Agenzia formativa, un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) ovvero un Consorzio di imprese. I committenti di un Consorzio di imprese devono necessariamente essere aderenti al consorzio medesimo già all'atto della presentazione della domanda di contributo.

Per ciascun intervento di formazione indiretta è obbligatoria l'identificazione preliminare della committenza.

Gli interventi di cui al presente bando possono assumere la forma di:

- S. "corso strutturato"**: intervento formativo comprensivo di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati, preventivo di spesa;
- V. "voucher formativo"**: contributo di valore prefissato **riservato alle piccole e medie imprese**, attribuibile all'operatore titolare, a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione certificata di propri addetti ad attività di qualificazione e/o aggiornamento reperibili sul mercato e preventivamente identificate in termini di titolo, durata, contenuti, organismo formativo attuatore e costo.

I voucher sono sempre considerati interventi di tipo diretto in quanto attribuibili ad un operatore titolare esclusivamente in favore dei propri addetti.

Il corso strutturato è svolto nell'impresa/ente, con utilizzo di strutture e strumentazione appositamente dedicate, oppure al di fuori di essi, presso altri erogatori di formazione; può essere altresì svolto in modalità mista.

Il finanziamento di corsi strutturati avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate per la formazione, nei limiti di cui al presente Bando e nel rispetto delle intensità previste dal Reg. CE 800/08 del 6/8/2008.

Il voucher formativo è erogabile per la sola partecipazione ad **attività formative svolte interamente al di fuori dell'impresa/ente** esso è spendibile per la partecipazione dei lavoratori ad azioni formative offerte sul mercato da operatori che abbiano come attività prevalente l'erogazione di corsi di formazione professionale, ovvero da imprese produttrici di tecnologie che forniscano servizi formativi complementari alle tecnologie medesime.

Il finanziamento dei voucher formativi avviene mediante l'erogazione di un contributo a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate dall'impresa/ente per la partecipazione di propri lavoratori alle suddette attività formative, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Bando e nel rispetto delle intensità previste dal Reg. CE 800/08 del 6/8/2008.

1b) Beneficiari dei contributi

In relazione alle condizioni previste e nei limiti stabiliti per ciascun tipo di azione, possono essere beneficiarie dei contributi di cui al presente Bando le categorie di operatori di seguito definite:

- **Imprese ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili localizzate in Provincia di Novara, **purché assoggettate al contributo di cui all'art.12 della Legge 160/1975** relativo ai contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS, così come modificato dall'art.25 della Legge 845/1978 e s.m.i., per la formazione di lavoratori in esse occupati (Formazione diretta); si intendono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi Professionali, Agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs 10/09/03 n.276 purché assoggettati al contributo suddetto, ed esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.
- **Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)**, costituite dalle imprese di cui al punto precedente, che intendano formare lavoratori occupati presso le aziende costituenti. (Formazione indiretta)
- **Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, localizzati in Provincia di Novara che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come sopra definite ad essi consorziate e localizzate in Provincia di Novara (Formazione indiretta), oppure alle proprie dipendenze (Formazione diretta); in tal caso sarà il Consorzio a dover essere localizzato nella Provincia di Novara ed assoggettato ai contributi suddetti.
- **Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c)**, localizzate in Provincia di Novara inclusa Città Studi SpA, anche tra loro in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo), che intendano formare occupati presso le imprese come sopra definite e localizzate in Provincia di Novara (Formazione indiretta), o alle proprie dipendenze (Formazione diretta); In tal caso sarà l'agenzia a dover essere localizzata in Provincia di Novara ed assoggettata ai contributi suddetti. Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia formativa come sopra definita, gli atenei localizzati in Piemonte possono partecipare alle suddette eventuali A.T.S.

Sono inclusi nella definizione di "dipendenti" i lavoratori inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n.276, in quanto applicabile.

In via eccezionale e a fronte di adeguata motivazione, possono essere finanziate dal presente Bando azioni formative destinate anche a imprese localizzate in altra provincia piemontese, purché la maggior parte delle imprese/enti committenti sia localizzata in Provincia di Novara o, in caso di parità tra committenti, purché la maggior parte dei lavoratori appartenga alle imprese/enti localizzate in Provincia di Novara.

Le Agenzie formative, i capofila di A.T.I. e A.T.S., i Consorzi di imprese titolari di azioni di formazione indiretta e, per le A.T.S. tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/5/2001) e delle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative.

In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macro tipologia C) "Formazione continua" ; ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza o fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per le tipologie t. "FAD" e t.H.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa si intende localizzata sul territorio della Provincia di Novara; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale, quest' ultima deve essere localizzata nella medesima Provincia della sede operativa accreditata che ne è responsabile.

Gli interventi di formazione indiretta di cui un operatore propone la realizzazione ai sensi del presente Bando devono fare riferimento a una o più **sedi accreditate** dell'operatore stesso localizzate **in Provincia di Novara.**

Il possesso dei requisiti di accreditamento della sede operativa indicata in domanda è accertato nei termini di cui al paragrafo 5d).

1c) Destinatari delle azioni

Sono destinatari delle azione di formazione di cui al presente bando le seguenti categorie di lavoratori:

1. lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato;
2. lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori non docenti di organismi di formazione ex art.11 L.R. 63/95;
3. quadri e dirigenti privati;
4. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a progetto e di apprendistato previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n.276;
5. I lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

Le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato, possono integrare, ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando, in quanto non rispondenti alle condizioni di cui al DD 40/Cont/V/2007:

- **i dipendenti della Pubblica Amministrazione;**
- **i dipendenti di enti e imprese pubbliche o private non assoggettate ai versamenti contributivi sopraindicati di cui al paragrafo 1b);**
- **i titolari di impresa e i loro coadiuvanti, i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati)/ i consiglieri, gli agenti;**
- **i liberi professionisti, (iscritti ad appositi albi), anche se titolari di Studi professionali;**
- **i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;**
- **I soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale).**

1d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari

Con la definizione di "localizzato in Provincia di Novara" si intende un soggetto (Impresa, Consorzio, Agenzia, ATI, ATS, ecc.) che indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale abbia una o più unità locali nella suddetta Provincia.

Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo" (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1c) di cui sia beneficiaria l'impresa (o Consorzio o Agenzia o altro ente in caso di formazione del proprio personale) si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.

Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.

1e) Definizione della dimensione d'impresa

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, recepita dal Reg.CE 800/08 del 6/8/2008– Allegato I) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria

delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita dalle seguenti sottocategorie:

- nella categoria delle PMI si definisce **media** impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola** impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento .

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.

2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) *Ambiti prioritari ed azioni formative ammissibili*

Le azioni di formazione continua realizzabili ai sensi della presente Bando e di seguito descritte, ancorché, non finanziate tramite i Fondi Strutturali, si intendono assimilabili alle corrispondenti tipologie formative previste nell'ambito del P.O.R. obiettivo 2 FSE – 2007/2013 - asse 1 "Adattabilità", in quanto destinate a perseguirne i medesimi obiettivi e rivolte alle stesse categorie di beneficiari e destinatari.

In relazione alle definizioni adottate dal D.D. n. 40/Cont/V/2007, sono individuati i seguenti **ambiti prioritari di intervento**:

Ambito n. 1 – Aree di crisi - Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali inerenti situazioni di crisi in atto per le quali siano avviate le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente.

Ambito n. 2 – Sostegno alla qualificazione delle risorse umane - Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali connessi a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo, investimento (senza limitazioni di carattere settoriale)

Gli accordi di cui al paragrafo 1a) si intendono stipulati tra l'azienda e le R.S.U in assenza di queste ultime, l'accordo è stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali provinciali di riferimento, ovvero tra le rappresentanze delle parti sociali a livello territoriale; in quest'ultimo caso l'accordo deve indicare l'impresa o le imprese interessate.

Le richieste relative a ciascun piano dovranno essere accompagnate dall'accordo suddetto (**unitamente, per l'ambito 1, alla documentazione relativa alla richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali**) e dall'**attestazione di coerenza tra il piano formativo e l'accordo stesso sottoscritta dall'Ente Bilaterale di riferimento**. Ove non sia costituito tale Ente Bilaterale, deve essere sottoscritta congiuntamente dalle OO.SS.LL. e dalle OO.DD. provinciali o regionali.

Tale attestazione dovrà tra l'altro identificare esplicitamente l'accordo ed il progetto formativo che ne deriva, e potrà indicare eventuali aggiornamenti relativi alle imprese interessate.

Nel caso di imprese che non abbiano accesso agli ammortizzatori sociali, ai soli fini dell'inserimento del piano nell'ambito 1, l'eventuale stato di crisi è dichiarato nella suddetta attestazione.

Per ciascun ambito prioritario, a titolo di azione 1 – **Formazione per le organizzazioni (imprese ed assimilabili) sono ammissibili:**

- gli interventi di **formazione organizzativo – gestionale**, finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, alla formazione informatica e linguistica, nonché al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- gli interventi di **formazione tecnico – tecnologico - produttivo**, finalizzati allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive in senso lato ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché, alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

2b) Limiti di durata degli interventi finanziabili

Sono finanziabili nell'ambito del presente Bando **corsi strutturati di durata compresa tra un massimo di 60 ore ed un minimo di 16 ore.**

Per i corsi di contenuto tecnico-operativo la durata massima può essere elevata a 100 ore.

Costituiscono altresì eccezione i corsi per Addetti al Primo Soccorso, i corsi per Addetti e/o Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, i corsi per Direttori di Comunità socio-sanitarie ed in generale i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista delle normative medesime.

Per le sole azioni finanziate con la modalità del voucher formativo la durata minima finanziabile è ridotta a 8 ore.

2c) Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili ai fini del presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival.

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Ferme restando le limitazioni previste al paragrafo 1b) per i beneficiari dei contributi ed al paragrafo 1c) per i destinatari delle azioni, si considerano finanziabili ai sensi del presente bando:

- **i moduli didattici integrativi ADEST – O.S.S. (durata massima 58 ore di cui 50 ore di corso e 8 ore per esami) e i Corsi per Direttori di Comunità socio-sanitarie in deroga ore per occupati nella funzione, (2 moduli della durata massima rispettivamente di 112 ore di cui 100 ore di corso e 12 ore di esame, e 212 ore di cui 200 ore di corso e 12 ore di esame) come da D.G.R. n. 35-9199 del 14 luglio 08**
- **i corsi per Addetti al Primo Soccorso**, esclusivamente nel caso in cui i contenuti tecnico formativi siano coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. n. 68-13975 del 15/11/2004 di

recepimento del **Decreto 17/07/2003 n.388 “ Regolamento recante disposizioni su Pronto Soccorso Aziendale;**

- **i corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni**, realizzati ai sensi del D.Lgs. 23/6/2003 n.195 e nel rispetto delle condizioni sancite dall'accordo Governo/Regioni, repertorio n. 2407 del 26/1/2006, recepito con **D.g.r. n. 50-3374 del 11/07/2006**, e delle indicazioni previste dalla **Determinazione della Direzione regionale Sanità Pubblica n. 117 del 09/08/2006**. **Ciascuno di tali corsi può fare riferimento ad uno solo dei moduli previsti dal suddetto accordo Governo/Regioni.**

3) RISORSE DISPONIBILI

3a) Riparto delle risorse per ambito prioritario

Sono attribuite al presente Bando risorse pubbliche per complessivi € 428.315,54 costituite:

- da una quota parte della dotazione prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 40/CONT/V/2007 del 7/05/2007 a valere sui fondi della Legge 19/7/1993 n.236 – art.9 (€ 221.014,88);
- dalla quota di risorse relativa al precedente D.D. n.107/SEGR/06 a valere sui medesimi fondi, non precedentemente impiegata (€207.300,66 Bando Provinciale 2007; risorse assegnate all'ambito prioritario n. 2).

La ripartizione delle risorse per ambito prioritario risulta dalla seguente tabella1).

Tabella 1) – Direttiva 236/93 2008 - Piani concordati –		RIPARTO FINANZIARIO
AMBITO PRIORITARIO		Disponibilità (fondi pubblici)
1	Aree di crisi	72.170,09
2	Sostegno alla qualificazione delle risorse umane (148.844,79 + residui 207.300,66)	356.145,45
TOTALE		428.315,54

Le disponibilità eventualmente residuanti per carenza di domanda o per rinuncia all'attivazione di azioni a valere su un ambito prioritario possono essere attribuite all'altro ambito.

La dotazione complessiva può essere inoltre aumentata degli importi eventualmente non utilizzati a valere sulla direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori occupati 2008/2010 limitativamente alle quote derivanti dal D.D. 40/CONT/V/2007 del 7/05/2007.

3b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi

Le risorse disponibili sono interamente assegnate all'unico sportello previsto per la presentazione delle domande, di cui al successivo paragrafo 5b).

Eventuali risorse che risultassero residue per carenza o non ammissibilità di domande o per non ammissibilità dei singoli interventi, nonché eventuali ulteriori risorse derivate da aumenti della dotazione finanziaria, potranno essere utilizzate attraverso l'apertura, con provvedimento del Dirigente del IV Settore, di un ulteriore sportello di presentazione delle domande, anche limitatamente ad una

sola azione. Tale eventuale provvedimento sarà pubblicizzato sul sito internet della Provincia di Novara.

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia di Novara potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Variazioni di destinazione delle risorse

Le risorse non utilizzate per carenza di domanda ammissibile o per effetto di revoche, cancellazioni, annullamenti o rinunce, fatte salve le compensazioni di cui al paragrafo 3b), possono essere destinate all'assegnazione di buoni di partecipazione, previsti dal sistema di Formazione Continua ad Iniziativa Individuale, a beneficio dei lavoratori che intendano accedere alle attività formative a catalogo ai sensi dello specifico Bando.

3e) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato

In applicazione delle **norme comunitarie per gli aiuti di stato** ed in particolare del Reg. CE 800/08 del 6/8/2008 relativo agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), **qualsiasi operatore privato** che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, **indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata**, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese **per una quota definita in relazione alla propria dimensione e localizzazione, nonché al tipo di formazione erogata**, non inferiore ai valori indicati dalla tabella 2).

	Formazione specifica	Formazione generale
Grandi imprese	75 %	40 %
Medie imprese	65 %	30%
Piccole e micro imprese	55 %	20 %

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 20 % ,le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati, (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c).

- Persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
- Persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- Lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- Adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- Lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25 % rispetto alla media nazionale;
- Appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- Lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- Portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese, dipendentemente dalle rispettive finalità e contenuti, in:

- **interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali

da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;

- **interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;

Ai fini del presente Bando **tutti i tipi di formazione, diretta o indiretta, rivolte a lavoratori di una medesima impresa, si considerano interventi di formazione specifica.**

Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere o le azioni di formazione indiretta **organizzate in corsi strutturati pluriaziendali**, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo, **nonché le azioni finanziate mediante il Voucher si considerano interventi di formazione generale.**

Sulla base delle premesse del Reg.CE 800/08 del 6/8/2008 (Considerandum n. 63) ed in relazione all'esigenza di promuovere le azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile, sono inoltre ascrivibili a formazione generale gli interventi relativi alla gestione e all'innovazione in campo ambientale nonché alle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; sono altresì considerati interventi di formazione generale i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro.

I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.

Effetto di incentivazione: l'articolo 8, comma 3 del Regolamento CE n. 800/08 condiziona la concessione di **aiuti alle grandi imprese** alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta da cui si dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- a) un aumento significativo per effetto dell'aiuto delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) un aumento significativo per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;
- c) un aumento significativo per effetto dell'aiuto dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

3f) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni intervento (corso strutturato, voucher) sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative intensità percentuali di cui al precedente paragrafo 3e).

Per i corsi strutturati pluriaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento il costo totale è ripartito ed attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso.

In tale caso l'importo del cofinanziamento privato del corso **è costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuna delle imprese committenti del corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali.**

L' eventuale riduzione di intensità dovuta alla presenza di soggetti svantaggiati si applica quando tutti i partecipanti di un medesimo committente si trovano in tale condizione di svantaggio.

Le Agenzie formative e gli altri enti di natura privata non classificati come impresa, purché assoggettati al versamento INPS che costituisce condizione di accesso ai contributi di cui al presente Bando, che siano titolari di corsi destinati ai propri dipendenti (formazione diretta) o di voucher formativi, garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.

Le rimanenti quote pubbliche sono a carico dello Stato per il tramite della Regione, nelle proporzioni definite dalla normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.

Le Agenzie formative, i Consorzi e le aziende capofila di ATI e capofila di A.T.S. che siano titolari di corsi strutturati per conto di imprese anche considerate nel senso estensivo di cui al par. 1b (formazione indiretta) sono tenuti a garantire che queste ultime assicurino il cofinanziamento.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa, anche considerata nel senso estensivo di cui al par. 1b per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando non potrà, in ogni caso, superare la somma di 2 milioni di Euro, entro lo stesso limite dovrà essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Qualora detto limite dovesse essere superato, l'intervento sarà notificato ai competenti organi della CE ed il relativo finanziamento sarà condizionato all'esito di tale procedura.

4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa

Nelle more della messa a punto delle norme nazionali che, in conformità all'art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/06, disciplineranno le spese ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali, si fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1081/06 relativo al FSE; i principi generali di gestione sono desumibili dal Regolamento (CE) n. 1828 del 8/12/2006 a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

4b) Determinazione dei preventivi di spesa

Il preventivo di ogni corso strutturato è scorporato in relazione ai servizi erogabili secondo le regole di seguito indicate e dei parametri predefiniti in sede di valutazione di congruità dei costi, riportati sulla successiva tabella 3, al fine di consentire la copertura delle spese essenziali, in rapporto agli importi unitari rendicontati in esercizi precedenti, ed in riferimento ai limiti indicati dall'U.E.

Il massimo importo destinabile per ogni corso alle spese di formazione, sia frontale sia a distanza, risulta dal prodotto di un importo unitario non superiore al parametro "A1" - spesa formazione base - espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso strutturato e per un numero di allievi denominato parametro "C1" - valore atteso allievi base - determinato in funzione del risultato formativo normalmente atteso.

Al fine di incentivare la maggiore partecipazione ai corsi, **l'importo delle spese di formazione come sopra determinato può essere incrementato, per la formazione diretta, da una quota aggiuntiva** risultante dal prodotto del parametro "A2" – premio spesa formazione – per il numero di ore del corso e per un numero di allievi aggiuntivo denominato parametro "C2" – incremento valore atteso allievi.

Per i corsi svolti con la modalità **FAD**, il **valore atteso (C1 + C2)** corrisponde al **numero di allievi che abbiano frequentato e dei quali sia certificato il superamento delle prove intermedie e finali previste dal relativo percorso formativo.**

Non sono ammessi interventi svolti interamente in modalità FAD

Nel caso di interventi con FAD le ore di formazione a distanza non possono superare l'80% delle ore complessive del corso; la quota in FAD non può tuttavia essere inferiore a 8 ore. **In ogni caso devono essere previste almeno 6 ore di intervento in modalità frontale, di cui 2 ore d'introduzione in fase iniziale, 2 ore per verifica intermedia e 2 ore per verifica finale.**

L'importo destinabile per ogni corso alle spese di trasferta degli allievi è individuato nel costo reale di tali eventuali trasferte, nei limiti dei rispettivi CCNL, **solo per i corsi svolti interamente presso strutture esterne all'impresa**, ed è espresso in Euro per il numero di allievi che ne usufruiscono.

Nella definizione del costo complessivo di ogni corso strutturato **l'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi** risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore-corso e per il numero di partecipanti per i quali è preventivabile. **Ne è ammessa l'esposizione quando il corso sia tenuto entro l'orario di lavoro**, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e **solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione**, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Ai sensi del Reg.CE 800/08 del 6/8/2008 **la somma dell'importo relativo alla retribuzione degli allievi e dell'importo relativo ai costi indiretti, non può superare la somma degli importi inerenti gli altri costi dell'intervento.**

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina secondo le seguenti corrispondenze:

- Per soggetti con contratto di lavoro a progetto e occasionale (ex art. 61 del D.Lgs 276/03) si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento.
- **Per i corsi destinati a lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria o a lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione)**, indipendentemente dal modello organizzativo adottato, **è esclusa la preventivazione del reddito dei partecipanti che pertanto non concorre neppure alla composizione dell'eventuale quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

L'importo massimo destinabile per ogni corso calcolato utilizzando i parametri sopra citati deve essere percentualmente ripartito tra le seguenti macrocategorie:

Preparazione

Realizzazione

Diffusione dei risultati

Direzione e controllo interno

Costi indiretti funzionamento

Reddito degli allievi in formazione

La voce "reddito allievi in formazione" si intende compresa nella macro categoria 2 - realizzazione

Gli importi delle attività finanziate mediante il voucher aziendale sono espressi in cifra fissa con le modalità di cui al successivo capitolo 4d); essendo riferiti al costo onnicomprensivo delle azioni medesime indicato a catalogo, sono ascritti alla categoria **realizzazione** e non possono essere integrati da spese accessorie di trasferta né da spese aggiuntive di reddito degli allievi.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfetizzazione dei costi indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dal presente Bando, si rinvia alle specifiche

disposizioni emanate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e dai competenti Settori Provinciali.

4c) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa

TABELLA 3) Parametri per la determinazione delle spese di formazione				
(Valori espressi in Euro per ora per allievo - riferiti alla Formazione sia frontale che a distanza)				
Tipo di azione	Spese essenziali valori massimi		Premi valori massimi	
	Parametro A 1 Spesa formazione base	Parametro C 1 Valore atteso allievi base	Parametro A 2 Spesa Formazione premio	Parametro C 2 Incremento valore atteso
1) Formazione DIRETTA di occupati alle dipendenze dell'operatore titolare della domanda.	€. 18,50	6	€. 5,50	6
2) Formazione INDIRETTA di occupati alle dipendenze di terzi committenti (Riservata alle Agenzie Formative ai Consorzi di imprese e alle A.T.I./A.T.S.)	€. 11,00	14	—	—
Per i corsi individuali il valore atteso allievi si intende ridotto a 1 e non è ammesso il premio.				

4d) Finanziamento dei Voucher aziendali

Beneficiario del voucher aziendale può essere esclusivamente l'operatore che intenda far partecipare i propri addetti ad un'azione formativa (**Formazione diretta**).

Per ciascuna fase di presentazione delle relative domande (cosiddetto sportello) può essere riconosciuto a livello provinciale un **numero massimo di voucher** determinato, in relazione alla classe di dimensione aziendale, come segue:

- Grande impresa non ha titolo
- Media impresa n. 30
- Piccola impresa n. 15
- Microimpresa n. 9

Si ricorda che anche le attività formative a voucher sono finanziate secondo le norme comunitarie sugli aiuti di Stato di cui alla tabella 2 della Direttiva Formazione Continua ex Legge 236/93 anno 2008/2010; si richiama altresì il paragrafo 3e) della citata Direttiva nella parte in cui specifica che le azioni finanziate mediante la modalità voucher si considerano interventi di formazione generale.

Il valore massimo del voucher è stabilito, in relazione alla durata dell'azione cui si riferisce, in:

- Euro 400,00= pro capite, per la partecipazione ad attività formative di durata compresa tra 8 e 24 ore;

- Euro 600,00= pro capite, per la partecipazione ad attività formative di durata compresa tra 25 e 48 ore;
- Euro 800,00= pro capite, per la partecipazione ad attività formative di durata superiore a 48 ore.

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

5a) *Composizione del progetto e della relativa domanda di contributo*

Per progetto si intende l'insieme degli interventi proposti da un operatore titolare (corsi mono o pluriaziendali, voucher formativi, ciascuno recante la rispettiva committenza) **su un unico ambito prioritario e su un'unica Provincia, concorrenti alla realizzazione del Piano di formazione continua concordata tra le parti sociali.**

Ogni domanda può riferirsi ad un solo progetto e comprendere solo corsi del medesimo ambito prioritario.

L'importo del progetto è costituito in sede di presentazione dalla somma degli importi degli interventi che lo compongono; in sede di eventuale autorizzazione detto importo è rideterminato in funzione dell'ammissibilità dei suddetti interventi.

Il limite massimo di contributo pubblico autorizzabile per singolo progetto è stabilito in Euro 100.000,00 fatta salva la possibilità di ulteriore riduzione del presente massimale in relazione alla disponibilità complessiva dell'ambito.

5b) *Forme e scadenze di presentazione delle domande*

Le domande, per le attività riferite al presente Bando, dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

www.provincia.novara.it

alla voce "FORMAZIONE PROFESSIONALE E APPRENDISTATO".

TUTTI GLI OPERATORI PRESENTI IN UN PROGETTO, SIA PRESENTATORI SIA COMMITTENTI DEI CORSI, CHE NON SIANO IN POSSESSO DEL PROPRIO CODICE ANAGRAFICO REGIONALE, DEVONO RICHIEDERNE PREVENTIVAMENTE E PER TEMPO L'ATTRIBUZIONE ALL'UFFICIO REGIONALE A CIO' PREPOSTO, TRAMITE L'APPOSITO PROGRAMMA DI PROPOSTA DI AUTOINSERIMENTO . (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>)

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre i controlli ed i tempi di valutazione dei progetti, consentirà **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti**; provvederà inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.** Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **dovrà essere sottoscritto** dal Legale Rappresentante (o Procuratore Speciale) dell'organismo presentatore; **dovrà quindi essere recapitato a:**

Provincia di NOVARA

IV Settore - Formazione Professionale

Piazza Matteotti n. 1 - 28100 NOVARA

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "BANDO DIRETTIVA LEGGE 236/93 – ANNO2008"

Il modulo originale può altresì essere sottoscritto al momento della consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto presentatore, alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

La presentazione delle domande relative al presente Bando avverrà secondo le scadenze sottoindicate, **in orario di ufficio per il pubblico presso la Segreteria Generale della Provincia di Novara, piazza Matteotti n. 1, NOVARA:**

sportello: da lunedì 24 novembre 2008 al 05 dicembre 2008

Le domande pervenute fuori dai termini sopra riportati saranno respinte.

Non farà fede il timbro postale.

5c) Documentazione facente parte integrante della domanda

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi;

5c1) Documentazione di carattere generale

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di domanda**, in bollo, compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81; l'impegno a garantire senza alcuna delega le funzioni di direzione, coordinamento ed amministrazione delle attività oggetto della richiesta, e l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
2. **fotocopia del documento di identità in corso di validità** del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione scritta sulla fotocopia stessa e firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
3. **dichiarazione** delle imprese interessate attestante l'intento di costituire l'Associazione Temporanea d'Imprese recante l'indicazione dell'impresa capofila (Solo per le A.T.I. in fase di costituzione);
4. **dichiarazione** delle istituzioni interessate attestante l'intento di costituire l'Associazione Temporanea di Scopo recante l'indicazione dell'agenzia formativa capofila (Solo per le A.T.S. in fase di costituzione);
5. **Per tutti i progetti presentati a valere sull'Ambito n. 1:** copia dell'accordo inerente il piano formativo aziendale, copia della richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali ed attestazione di coerenza tra il Piano formativo e l'accordo stesso sottoscritta dall'Ente Bilaterale di riferimento. Ove non sia costituito tale Ente Bilaterale l'attestazione deve essere sottoscritta congiuntamente dalle OO.SS..LL. e dalle OO.DD. provinciale o regionali. Tale attestazione dovrà tra l'altro identificare esplicitamente l'accordo ed il progetto formativo che ne deriva, e potrà indicare eventuali aggiornamenti relativi alle imprese interessate. Nel caso di imprese che non abbiano accesso agli ammortizzatori sociali, ai soli fini dell'inserimento del piano nell'ambito 1, l'eventuale stato di crisi è dichiarato nella suddetta attestazione.

6. **Per tutti i progetti presentati a valere sull'Ambito n. 2:** copia dell'accordo inerente il piano formativo aziendale più l'attestazione di coerenza tra il Piano formativo e l'accordo stesso sottoscritta dall'Ente Bilaterale di riferimento. Ove non sia costituito tale Ente Bilaterale l'attestazione deve essere sottoscritta congiuntamente dalle OO.SS..LL. e dalle OO.DD. provinciale o regionali. Tale attestazione dovrà tra l'altro identificare esplicitamente l'accordo ed il progetto formativo che ne deriva, e potrà indicare eventuali aggiornamenti relativi alle imprese interessate
7. **lettere di incarico delle imprese/enti committenti**, rilasciate al soggetto presentatore della domanda (Agenzia formativa, Consorzio, Capofila di A.T.I./A.T.S.); **le lettere, redatte per ciascun corso su carta intestata del committente, devono contenere tutti i dati e le informazioni indicati dal fac-simile predisposto dalla Provincia, (cfr. allegato A) devono fare esplicito riferimento al corso ed essere sottoscritte in originale.** Qualora la commessa sia stata affidata tramite fax sono ammessi questi ultimi, fatta salva la possibilità da parte degli uffici istruttori di richiedere successivamente la documentazione originale; **nella lettera di committenza l'impresa/ente committente deve dichiarare la propria dimensione (grande, media, piccola, micro) secondo la classificazione di cui al paragrafo 1e) del presente Bando e il numero complessivo di addetti.**
8. dichiarazione delle imprese/enti coinvolti in ciascun corso (sia in qualità di committenti che di soggetti presentatori in caso di formazione diretta) prevista per l'accesso agli aiuti di Stato ai sensi della L.11/2005, art.16 bis (clausola Deggendorf);
9. dichiarazione delle imprese/enti coinvolti in ciascun corso (sia in qualità di committenti che di soggetti presentatori in caso di formazione diretta) di aver ottemperato per i 12 mesi precedenti la domanda al versamento all'INPS dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12 della L. 160/75 e s.m.i. , nella misura dello 0,30 per cento del monte salari;
10. **solo se beneficiario del contributo è una grande impresa (operatore presentatore o committente):** dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa, relativa all'effetto di incentivazione di cui al paragrafo 3e.
11. copia degli accordi di partenariato recanti ciascuno gli estremi identificativi del partner, l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività affidate. (Solo per le forme di partenariato non istituzionale di cui al paragrafo 7b);

L'assenza o la irregolarità anche di uno solo degli elementi dal punto n. 1 al punto n. 6 comporta l'inammissibilità della domanda.

L'assenza o la irregolarità delle lettere di cui al punto n. 7 e/o del documento di cui al punto n. 8 - 9 e 10 comporta per ciascun intervento l'esclusione dei committenti a cui sono riferite.

L'assenza o l'irregolarità degli accordi di partenariato di cui al punto 11 comporta l'esclusione dei partner a cui sono riferiti.

La mancata indicazione della o delle imprese interessate all'intervento sugli accordi di cui ai punti 5 e 6 comporta l'esclusione dalla committenza delle imprese medesime.

5c2) Documentazione relativa ai corsi soggetti a particolari vincoli di cui al paragrafo 2c)

Negli specifici casi sottoindicati, oltre alla documentazione di cui al precedente punto 5c1, ciascuna scheda corso dovrà essere corredata da:

- **solo per i moduli didattici integrativi Adest - O.S.S** :per ciascun corso presa d'atto dell'Ente gestore dei servizi Socio assistenziali competente per territorio (L.R. 1/2004);
- **solo per i corsi per Direttori di comunità socio-sanitaria:** per ciascun corso attestazione dell'ente gestore dei servizi socio-assistenziali competente per territorio (L.R. 1/2004) relativa ai requisiti dei partecipanti previsti dalla D.G.R. n. 35-9199 del 14 luglio 08.

- solo per i corsi di RSPP e ASPP:

Qualora il soggetto presentatore sia Agenzia formativa, Consorzio o ATI/ATS:

- a) documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal DLgs 195/03 e successivi accordi secondo le indicazioni della Determinazione n.117 del 9/8/2006 delle Direzioni regionali Sanità Pubblica e Formazione Professionale – Lavoro, reperibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/index.htm>
- b) copia della visura camerale (data non anteriore a sei mesi) per ciascuna impresa/Ente committente del corso.

Qualora il soggetto presentatore sia un'impresa:

- dichiarazione recante l'impegno a realizzare il corso tramite un soggetto formatore avente le caratteristiche previste dal **D.Lgs 23/6/2003 n.195** ed esplicitate dalla suddetta Determinazione n.117 del 9/8/2006.

L'assenza o l'irregolarità della documentazione suddetta comporta l'inammissibilità del singolo intervento o del committente a cui è riferita.

Nel caso di interventi riferiti a una specifica categoria di persone tutti i partecipanti al corso dovranno essere in possesso dei requisiti di appartenenza a tale categoria.

5d) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La domanda, come sopra formulata, dovrà inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

qualora il presentatore sia un consorzio di imprese, un'agenzia formativa, un'Associazione una Fondazione o un' Ente:

- copia conforme dello statuto (per gli Enti di emanazione di cui all'art.11- punto b – della L.R. 63/95, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante);

inoltre per i soli Consorzi:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio attestante che tutte le imprese committenti interessate dal progetto sono aderenti al consorzio medesimo da una data antecedente la presentazione della domanda. Nella dichiarazione devono inoltre essere specificatamente elencati i soggetti consorziati che, non figurando tra i committenti sono tuttavia proposti come partner (par. 7b)

qualora il presentatore sia un'impresa:

- copia della visura camerale di data non anteriore a sei mesi;

qualora il presentatore sia uno studio professionale:

- dichiarazione, redatta su carta intestata dello Studio, attestante la data di avvio dell'attività ed il numero di dipendenti e/o collaboratori;

qualora il presentatore sia un'impresa capofila di A.T.I. o un'agenzia formativa capofila di A.T.S. :

- copia conforme dell'atto costitutivo dell'A.T.I./A.T.S. (per le sole A.T.I./A.T.S. già costituite)

qualora in un intervento si proponga la destinazione a committenti di Province diverse:

- nota recante la motivazione della proposta.

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda o dei committenti non localizzati in Provincia di Novara,**

entro 15 gg dalla richiesta da parte dell'Amministrazione.

La Provincia può altresì richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte, o connessa ai successivi controlli. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti sugli archivi di altre pubbliche amministrazioni riferiti a titolari o committenti di domande presentate, sono acquisiti d'ufficio.

Per le ATI/ATS in fase di costituzione la copia conforme del relativo atto dovrà essere consegnata agli uffici istruttori precedentemente all'attivazione dei corsi.

Nel caso in cui la sede interessata dalla formazione non sia ancora accreditata all'atto della presentazione della domanda, l'accertamento della condizione di avvenuto accreditamento è posticipato fino al 40° giorno successivo alla data di comunicazione degli esiti di istruttoria di cui al par. 7 a); la persistenza del mancato accreditamento oltre tale scadenza comporta la revoca delle attività autorizzate.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, comporta l'immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca.

Gli operatori che avessero già prodotto gli statuti richiesti in copia conforme in occasione di precedenti Bandi sia regionali che provinciali, sono esentati da una nuova presentazione. In tal caso dovranno tuttavia citare numero di protocollo e data della domanda a cui tali documenti sono stati allegati.

6) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli interventi ad essa relativi in relazione alle normative nazionali e regionali in merito alle azioni di formazione continua in particolare alle disposizioni del presente Bando.

6a) Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 5b);
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le modalità previste dalla legge (prive della copia del documento di identità del firmatario o con copia di un documento non in corso di validità e privo di dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati, del firmatario, o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati al paragrafo 1b nel presente Bando;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;
- inoltrate da soggetti sottoposti alle penalità di presentazione di cui al successivo paragrafo 7i) del presente Bando.

6b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi/interventi

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti gli interventi:**

- riferiti ad azioni non previste dal Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione o non siano identificati nell'accordo/attestazione tra le parti;
- per i quali la sede accreditata di riferimento (o in attesa di accreditamento) e l'eventuale sede occasionale non siano localizzate nella Provincia di Novara;
- presentati ad una Provincia diversa da quella di competenza;
- per i quali tutti gli operatori committenti non abbiano titolo di partecipazione; (*)
- non conformi, per contenuti, azione o destinatari, alle condizioni previste dal presente Bando;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in FAD.;
- non corredati della documentazione inerente la committenza, nei casi in cui questa sia richiesta (*);
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore, o prive del parere dell'autorità competente, ove richiesto;
- che abbiano ottenuto punteggio pari a zero nella valutazione di congruenza interna (criterio 2.1)

(*) I committenti di un corso senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, o dei dati inerenti al corso richiesti dal modello A, se richiesti, si considera irregolare e comporta l'inammissibilità della domanda o del corso oppure la cancellazione del committente a cui è rispettivamente riferita.

Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

E' oggetto di verifica di ammissibilità la composizione dell'eventuale partenariato non istituzionale

6c) Correzioni d'ufficio

In sede istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso indicati al paragrafo 4c) sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote di cofinanziamento ad essi relative sono conseguentemente ricalcolate; analogamente sono proporzionalmente ridotti gli importi nel caso in cui uno o più committenti siano cancellati d'ufficio.

I progetti per i quali sia superato il limite massimo di contributo pubblico autorizzabile di cui al paragrafo 5 a) sono ricondotti d'ufficio entro il limite medesimo, sentito l'operatore titolare.

Nel caso di committenti presenti su due o più interventi, i cui dati dimensionali o di localizzazione risultino discordanti, la Provincia, compiuti i necessari accertamenti provvederà alla correzione d'ufficio.

Analogamente provvederà alla correzione d'ufficio, sulla base di quanto dichiarato nella lettera di committenza, qualora il numero di allievi indicato su questa risulti inferiore al numero di allievi inserito sulla scheda corso.

6d) Nucleo di valutazione

La valutazione dei progetti di cui al presente Bando è affidata al nucleo di valutazione costituito dai dipendenti del IV Settore della Provincia di Novara che si occupano di formazione professionale.

6e) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza

I progetti presentati ai sensi della presente Bando ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità, ancorché non finanziati tramite fondi comunitari, sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE ob.2 2007/2013.

I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:

Classe	%	Punteggio massimo
1) Soggetto proponente	30%	300
2) Caratteristiche della proposta progettuale	50%	500
3) Sostenibilità	20%	200
Totale	100	1.000

6f) Criteri di valutazione di merito

Criteri riferiti al soggetto presentatore (pt. 300)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
1)	Soggetto proponente	300
1.1	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	300

Criteri riferiti al singolo intervento proposto (pt. 700)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
2)	Caratteristiche della proposta progettuale	500
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, figura proposta, progetto e attrezzature	500
3)	Sostenibilità	200
3.1	Potenzialità delle sedi operative	200

Il punteggio del criterio 2.1 è assegnato a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo intervento.

Nel caso in cui il punteggio ottenuto per il criterio 2.1 risulti pari a zero il corso è respinto.

Per ognuno dei restanti criteri il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale tecnico di valutazione che sarà adottato mediante apposito provvedimento del competente Settore provinciale.

Il punteggio totale di ogni progetto è dato dal punteggio relativo al rispettivo presentatore cui si somma la media ponderata dei punteggi ottenuti per i corsi che lo compongono.

6g) Formazione delle graduatorie

A seguito della valutazione di merito i progetti sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto. La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli progetti, in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi; allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse, in caso di pari punteggio, sarà data precedenza ai progetti di minore importo e, tra questi,

ai progetti con maggior numero di allievi; a seguire sarà data precedenza ai progetti con migliore valutazione tecnico didattica (criterio 2.1). Ove a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto si determinassero ancora situazioni di parità, i relativi progetti saranno ordinati in graduatoria secondo il rispettivo numero di protocollo.

Per ciascuno degli ambiti indicati al paragrafo 2a), viene stilata una distinta graduatoria, nel rispetto dell'ordine definito dalla graduatoria generale.

L'approvazione dei progetti avviene per ciascuna graduatoria di ambito a seguito della valutazione di ammissibilità, operata secondo i criteri di cui ai precedenti paragrafi 6a) per quanto attiene il progetto nel suo insieme, e 6b), per quanto attiene ciascun intervento che lo compone, nell'ordine in essa definito e fino alla concorrenza delle disponibilità assicurate all'ambito medesimo; il finanziamento dei progetti di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo intervento integralmente finanziabile.

Qualora, dopo le eventuali compensazioni tra gli ambiti previsti al paragrafo 3a), permangano residui dovuti a carenza di domanda ammissibile, la Provincia ha facoltà, con proprio provvedimento anche contestuale all'approvazione delle graduatorie, di riaprire lo sportello di presentazione per uno o per entrambi gli ambiti ovvero di variare la destinazione delle risorse residue come previsto al paragrafo 3d).

6h) Attività escluse

Le attività appartenenti a domande respinte, che di conseguenza non siano state autorizzate, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione in periodi successivi.

Gli interventi presenti in graduatoria in quota eccedente il limite di finanziabilità non danno luogo ad alcuna autorizzazione e sono anch'essi respinti per esaurimento di disponibilità; possono essere ripresentati nei periodi successivi ma non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'inserimento nelle relative graduatorie.

7) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

7a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative

A conclusione della fase di valutazione degli interventi il Dirigente del IV Settore della Provincia di NOVARA con proprio atto ne approva le graduatorie ed autorizza per ognuna di esse, fino alla concorrenza delle rispettive disponibilità, l'avvio degli interventi stessi, dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio degli interventi approvati con i relativi titoli, durate, parametri e importi, e stabilisce i termini massimi entro i quali gli stessi devono essere avviati e conclusi. In ogni caso **tutti i corsi devono concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data di protocollo della anzidetta comunicazione** (tale decorrenza è sospesa nel mese di agosto).

Entro la data indicata sull'autorizzazione l'operatore è tenuto a dare inizio ad almeno uno degli interventi compresi nel progetto, a pena di decadenza dell'intero progetto. La medesima autorizzazione indica altresì la data entro cui devono svolgersi le rimanenti attività, a pena di decadenza del relativo contributo. Il riconoscimento di avvenuto inizio è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza.

In considerazione delle modalità organizzative adottate per i corsi offerti a catalogo, di norma con calendarizzazioni predefinite ed allo scopo di facilitare l'impiego del **voucher formativo** da parte delle

imprese, per le attività finanziate tramite tale sistema saranno adottate **modalità di avvio semplificate e scadenze di inizio compatibili con le suddette calendarizzazioni.**

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito atto di adesione, la gestione dei registri, delle attività e, in generale, le modalità di attuazione della procedura saranno oggetto di apposita Determinazione reperibile sul sito Internet della Provincia di Novara.

7b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi

I soggetti presentatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- Il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.
- **Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore titolare dell'autorizzazione medesima.** Nelle more della messa a punto, da parte della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, delle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate, la delega è ammessa, per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, limitatamente ai casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta e **nel limite del 30% dell'importo di ciascuna delle categorie di spesa su cui insistono i costi delle attività oggetto di delega.** Tale limite non si applica per gli interventi di formazione diretta. Essendo condizionate a specifica autorizzazione, **tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate sul progetto.** Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il soggetto titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate.
- **L'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile.**
- Ferme restando le forme di partenariato istituzionale alle quali, ai fini della presente Direttiva può essere riconosciuta la titolarità delle attività finanziate (ConSORZI di imprese, Associazioni Temporanee di impresa, Associazioni Temporanee di Scopo), **nella realizzazione delle azioni, il beneficiario può avvalersi di altri soggetti partner con i quali abbia stipulato specifici accordi in forma scritta (partenariato non istituzionale).** In tali casi è presupposto essenziale, in fase di presentazione e conseguente valutazione del progetto, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività. Il beneficiario titolare dell'azione è responsabile anche per i partner non titolari;
- Le attività affidate ad un partner (autorizzato) non costituiscono delega.
- Le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; eventuali attività di tipo addestrativo comprese nel programma approvato ed il cui svolgimento sia previsto in affiancamento sul posto di lavoro potranno impegnare al massimo un quarto della durata effettiva del corso;
- nel caso di progetti di cui siano titolari A.T.I./A.T.S., Consorzi di imprese o Agenzie formative ed in generale in tutti i casi di formazione indiretta, le imprese/enti committenti devono essere obbligatoriamente individuati all'atto della presentazione della domanda ed i dati ad essi relativi devono essere riportati nell'apposita sezione del modulo di presentazione;
- **la domanda deve riportare in allegato, per ogni intervento, le specifiche lettere di incarico al capofila dell'A.T.I./A.T.S. al Consorzio o all'Agenzia titolare da parte delle imprese/enti committenti, esplicitamente riferite alla realizzazione del corso stesso;** non sono considerate

ammissibili, generiche manifestazioni di interesse alle attività formative proposte o comunicazioni prive di riferimento ai singoli interventi oggetto della domanda;

- **il numero di imprese/enti committenti di un corso strutturato non può superare il valore atteso allievi dichiarato;**
- **in fase di presentazione della domanda su ciascun corso non potrà essere inserito un numero di allievi diverso dal valore atteso dichiarato;** per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a progetto, sarà possibile tramite la procedura di inizio corsi l'inserimento di allievi in soprannumero, senza effetto ai fini economici. Questi potranno appartenere alle sole committenti autorizzate e dovranno essere ad esse rispettivamente collegati;
- **non potranno in ogni caso essere inseriti** allievi in soprannumero, **neppure in veste di uditori** (senza titolo di partecipazione) appartenenti ad **imprese non committenti**.
- la realizzazione di attività formative assoggettate a normative specifiche (qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle normative medesime.

gli allievi fruitori di azioni finanziate con voucher che per motivi organizzativi siano aggregati a corsi strutturati non possono essere conteggiati ad alcun titolo nella preventivazione né nella rendicontazione di questi ultimi.

7c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni della titolarità del progetto, della committenza, del partenariato, degli importi finanziari approvati, del titolo dei corsi, né di alcuno degli elementi caratterizzanti il progetto medesimo o che abbiano concorso alla definizione della posizione di graduatoria dei progetti stessi.**

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore titolare del progetto o dei committenti, preliminari o determinatesi in corso d'opera, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo.

L'eventuale ritiro di un committente comporta, in sede di consuntivo, la detrazione del contributo pubblico ad esso autorizzato dall'importo approvato per il corso; la rinuncia da parte della totalità dei committenti comporta la cancellazione del corso.

Per le attività finanziate mediante voucher l'operatore titolare può richiedere a fronte di adeguata motivazione la variazione del soggetto erogatore della formazione; le variazioni non autorizzate comportano la revoca dei relativi voucher.

Per quanto riguarda le restanti variazioni si rinvia alle disposizioni per la gestione tecnica e amministrativa dei corsi che verranno emanate con apposito provvedimento

7d) Certificazione delle competenze acquisite

L'operatore al termine del corso rilascerà a ciascun partecipante, su carta intestata, un'attestazione sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore ed il periodo di frequenza.

Gli operatori che intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica ai sensi della L.R. 63/95 devono attenersi alle procedure previste dalla stessa Legge.

Sarà cura dell'operatore concordare con la Provincia il calendario e la commissione d'esame; in tale caso sarà la Provincia stessa a rilasciare l'attestato

7e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi

Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 6d) della Direttiva Formazione Continua - Legge 236/93 - anno 2008-2010, gli operatori presentatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- **Il preventivo di ogni intervento, una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi corrispondente o superiore al valore atteso dichiarato** (incluso l'eventuale incremento premio richiesto).
- La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie, regionali e provinciali.
- **Nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al valore atteso approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile, in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte .**
- **Le spese sostenute, ancorché dimostrate secondo le citate disposizioni amministrative, saranno riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato.**
- Si considerano conteggiabili a titolo di **partecipanti effettivi gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva del corso ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.**
- **Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a interventi diversi.**
- Non è altresì ammessa a consuntivo la compensazione tra le ore svolte in modalità frontale e le eventuali ore svolte in FAD.
- **Non possono essere ammessi a consuntivo** interventi formativi, anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo delle ore previste** dalla relativa autorizzazione. In tali casi l'operatore deve provvedere alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in precedenza a titolo di acconto, secondo modalità e tempi determinati con appositi provvedimenti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale. **Il rispetto delle suddette condizioni dovrà essere assicurato anche per le attività finanziate mediante voucher.**

7f) Controllo e rendicontazione

Le disposizioni inerenti il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati sono oggetto di specifici provvedimenti della Provincia.

L'operatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad essi connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Qualora gli Uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, la Provincia, previa comunicazione all'operatore, disporrà la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento per eventuale revoca dei contributi.

Gli esiti dei controlli operati sulle attività concorreranno alla valutazione delle proposte relative a Bandi/sportelli successivi.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso finalizzata a semplificare e velocizzare la consuntivazione delle azioni e ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza.

Il beneficiario titolare delle azioni presenta il rendiconto relativo alle azioni medesime nell'ambito del quale sono presenti specifiche sezioni riservate alle spese sostenute dai partner; questi ultimi rendicontano a costi reali.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate, nonché l'erogazione dei relativi contributi, sono regolate dalle norme comunitarie e dalle norme già richiamate al paragrafo 4a), nonché dalle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate di cui al paragrafo 6b); sono inoltre regolate dalle disposizioni emanate dai competente Settore provinciale.

La dichiarazione di chiusura delle attività, la dichiarazione di responsabilità sulle attività avviate e la richiesta di verifica del rendiconto devono essere inoltrate agli uffici provinciali competenti con le procedure previste entro 60 giorni.

7g) Pubblicizzazione delle attività

La pubblicizzazione delle attività finanziate deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge 903/77 e nell'art.4 della Legge 125/91 nonché negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in quanto applicabili

Negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, devono sempre essere raffigurati il Logo della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali), rilevabile da Internet sul sito:

extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm.

7h) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue

Entro le date di avvio e conclusione indicate sull'autorizzazione l'operatore è tenuto a dare inizio e a terminare tutti gli interventi oggetto dell'autorizzazione stessa.

I progetti e/o gli interventi che non risultino iniziati alle scadenze rispettivamente stabilite, sono cancellati d'ufficio e il relativo contributo si intende interamente revocato, senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente si intendono revocate le quote di contributo ascrivibili ad attività svolte oltre le scadenze medesime, anche se regolarmente iniziate. Gli importi derivanti dalle suddette cancellazioni, nonché eventuali aumenti delle dotazioni finanziarie, possono determinare scorrimenti di graduatoria oppure la riapertura dei termini di presentazione previsti dal Bando tramite apposita determinazione del Dirigente del IV Settore - Ufficio Formazione e Orientamento professionale.

Salvo specifica deroga le parti di attività eccedenti i termini di conclusione non sono considerate ai fini della rendicontazione.

7i) Penalità

Nei casi di mancata o parziale attuazione di interventi autorizzati, per rinuncia ovvero anche determinatasi a seguito della revoca di cui al precedente paragrafo 7h) indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, **si applicano all'operatore titolare le seguenti penalità:**

1) Parziale attuazione di un Progetto approvato, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione dei corsi in esso contenuti, anche determinatasi a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del numero di allievi:

in aggiunta alle riduzioni di contributo derivanti dalle rideterminazione parametriche effettuata in base all'attività effettivamente svolta

- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del Progetto **fino al 20 %** del valore approvato: **nessuna ulteriore penalità**;
- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del Progetto **superiore al 20 %** del valore approvato: all'importo ricosciuto a consuntivo a seguito delle verifiche contabili e dell'applicazione di tutte le rideterminazioni e penalità previste dal presente bando, si applica una ulteriore riduzione percentuale progressiva, definita dalla seguente relazione:

RIDUZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO = (PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL MONTE ORE – 20) x 0,3.

2) Mancata attuazione di un Progetto approvato: l'operatore perderà il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente e sui successivi Bandi relativi alla formazione degli Occupati ex L. 236/93 **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza.

Qualora con il medesimo provvedimento siano stati approvati più progetti allo stesso operatore, si considera **mancata attuazione** (con l'applicazione della penalità sub 2) la **mancata realizzazione dei 4/5 dei corsi complessivamente costituenti i suddetti progetti.**

Le penalità sub 1) e sub 2) del presente paragrafo sono tra loro cumulabili

Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione, e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione delle graduatorie. Le penalità già previste per effetto della mancata realizzazione di attività finanziate sulla Direttiva Legge 236 - 2006 – 2007/2008 sono applicate con i criteri più favorevoli previsti dal presente Bando.

I corsi per RSPP e ASPP e in generale i corsi assoggettati a normative specifiche che risultino svolti da soggetti formatori privi delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni, ancorché realizzati, **non sono ammessi a rendiconto.**

Nel caso in cui non siano rispettati i termini di trasmissione dei rendiconti di cui al par.7f) si applicano le penalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative di dettaglio.

7l) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si deve attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare interventi di cui al presente Bando e la convenzione - atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza.

Per le attività oggetto di un'autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non può vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Amministrazione provinciale titolare dell'intervento.

8) DISPOSIZIONI FINALI

8a) Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione

Gli operatori titolari di corsi presentati, ma non ancora autorizzati, che intendano avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, devono darne comunicazione al SETTORE e richiedere, contestualmente, allo stesso SETTORE la vidimazione del registro allievi. In caso di formazione indiretta l'avvio anticipato dei corsi è consentito solo se l'operatore è in regola con le procedure per l'accREDITAMENTO delle sedi formative interessate. Al fine di garantire la necessaria operatività delle

procedure informatizzate, in tali casi l'avvio è consentito a partire dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda.

Detta comunicazione, da trasmettere con le modalità previste per i corsi normalmente finanziati, dovrà essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'operatore si impegna:

- ad avviare il corso/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per i corsi normalmente finanziati;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui il corso attivato non sia finanziato.

Nell'eventualità in cui il corso per il quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio - gestione - controllo, risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.

Nel caso in cui il corso avviato anticipatamente risulti in seguito finanziabile, l'operatore è tenuto a regolarizzare immediatamente la comunicazione per via telematica dell'avvenuto inizio.

8b) Stipulazione dell'atto di adesione

I rapporti tra la Provincia e gli Operatori assegnatari di finanziamento saranno regolati mediante atto di adesione contenente le clausole riportate nel presente Bando.

Dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione, ed a seguito di autocertificazione dell'avvenuto inizio dei corsi, la Provincia erogherà, ai soli soggetti attuatori non aventi scopo di lucro, un unico acconto pari al 60% del finanziamento spettante alle attività avviate, rideterminando il valore dei corsi nel caso in cui, ad inizio attività, il numero degli allievi (Valore Atteso) sia diminuito rispetto al preventivo.

Detta dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla certificazione fidejussoria a garanzia dell'acconto richiesto: la firma del fidejussore dovrà essere autenticata da un notaio.

Sono esclusi dall'erogazione dell'acconto i voucher formativi.

Il saldo, per gli Operatori che abbiano usufruito dell'acconto, o l'intero ammontare del finanziamento pubblico, per gli Operatori che non abbiano diritto all'acconto medesimo, saranno erogati a seguito di verifica del rendiconto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria; in particolare l'Operatore si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative, di rendicontazione e certificazione di saldo del programma considerato.

8c) Pubblicazione del Bando Provinciale e della documentazione relativa

La Provincia provvederà alla pubblicazione di un estratto del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il bando integrale sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Novara.

8d) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese/enti per la formazione del personale in esse/i impiegati, da erogare alle imprese/enti stesse/i, ai loro consorzi o associazioni, agli enti di formazione (lettere a, b, c – art. 11 - della L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Bando e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa:

a) che, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Provincia, nello svolgimento delle attività inerenti il bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o attività di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva non essendo qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti sopra citati: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nel 10° comma dell'art.14 della Legge 24/12/1993 n°537;

b) che, ai fini delle Imposte Dirette, le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della Legge 11/3/1988 n°67.

8e) Rifinanziamento/proroga del bando

Qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive rispetto alla dotazione di cui al paragrafo 3a) la Provincia si riserva di rifinanziare il presente Bando e di prorogarne eventualmente i termini di validità, fatta salva ogni altra condizione in esso prevista.

9) INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando per tutti gli adempimenti connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo.

I dati raccolti sono conservati a cura del IV Settore – Ufficio Formazione e Orientamento Professionale e trattati anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Novara.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore della Provincia di Novara, al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art.7 del D.lgs 196/2003.

Per qualsiasi controversia inerente i rapporti tra la Provincia di Novara ed i soggetti attuatori, sottoscrittori degli atti di adesione, è competente il Foro di Novara